

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

il **Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Istituto Centrale per gli Archivi**, con sede in Roma nel Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma, C.F. 97528810589, di seguito indicata anche come "Parte" o "ICAR ", rappresentata dal proprio Direttore Dott. Stefano Vitali domiciliato per la carica presso la sede dell'ICAR;

e

la **Scuola Normale Superiore**, con sede in Pisa nella Piazza dei Cavalieri 7, C. F. 80005050507, di seguito indicata anche come "Parte" o "SNS", rappresentata dal proprio Direttore e legale rappresentante *pro-tempore*, Prof. Fabio Beltram, domiciliato per la carica presso la sede della SNS, tutte, nel prosieguo, congiuntamente indicate come "Parti".

PREMESSO CHE

- a) nel quadro del protocollo d'intesa finalizzato a sviluppare attività di ricerca e studio ed attuare nuovi progetti di applicazione delle nuove tecnologie al patrimonio archivistico sottoscritto dalla Direzione Generale Archivi, la Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali e la Scuola Normale Superiore di Pisa il 28 gennaio 2014, è stata stipulata nel settembre 2014 una convenzione della durata di 12 mesi per lo svolgimento delle seguenti attività: a) analisi e individuazione di eventuali sviluppi tecnologici per l'adeguamento del sistema SIUSA ad esigenze emerse al fine di ottimizzare il lavoro di schedatura e la fruibilità attraverso il Sistema Archivistico Nazionale (SAN); b) implementazione in SIUSA di sottoportali regionali e percorsi tematici; c) reingegnerizzazione del portale web "Carte da legare" e creazione di una interfaccia applicativa con le descrizioni archivistiche presenti in SIUSA; d) sviluppo dell'ambiente di back office per la gestione delle descrizioni documentarie legate al progetto "Carte da legare";
- b) tale convenzione prevedeva il riconoscimento da parte della Direzione Generale Archivi di un contributo di euro 45.000,00, da finanziarsi, come da nota del direttore del Servizio III, della Direzione Generale per gli Archivi prot. 6831/2014cl. 13.01.10/2.3 sul capitolo 3101 PG1 e 2 AF 2014, sul piano di spesa presentato dal direttore dell'ICAR per il 2014;
- c) in data 4 giugno 2014 il Direttore dell'ICAR ha assunto la Determinazione dirigenziale n. 4 al fine di predisporre gli atti necessari alla realizzazione di quanto previsto nella suddetta nota, incluse le attività connesse alla manutenzione e allo sviluppo del Sistema informativo unificato delle Soprintendenze archivistiche e alla fruibilità delle descrizioni presenti in SIUSA attraverso il SAN per un totale di euro 54.900,00;
- d) con nota 14708 del 26 ottobre 2015 indirizzata al Professor Fabio Beltram, Direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa, la Direzione Generale Archivi ha manifestato l'intendimento di proseguire la collaborazione con la Scuola Normale, onde implementare i risultati già conseguiti e sviluppare ulteriori strumenti di incremento del Sistema Archivistico Nazionale e ha proposto di procedere alla definizione di una nuova convenzione con la partecipazione dell'Istituto centrale per gli archivi che svolge funzioni in materia di sviluppo dei sistemi informativi archivistici afferenti alla Direzione Generale Archivi, secondo quanto disposto dal Decreto del Direttore Generale del 9 dicembre 2011 e dalla successiva Determina dello stesso Direttore Generale del 5 dicembre 2014;

- e) con nota del 4 novembre 2015 (prot. SNS n. 20100/2015) a firma prof. Fabio Beltram, la Scuola Normale Superiore ha accolto la suddetta proposta, esprimendo la disponibilità a collaborare per svolgere attività di interesse comune delle parti;
- f) ricorrono i requisiti richiesti dall' articolo 10, comma 12, del d. p.r. 633/1972 e dell'art. 1, commi 353 e 354 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente accordo, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 OGGETTO

Nel quadro della collaborazione e sostegno ai progetti di ricerca e studio della SNS, le Parti di comune accordo programmano di sviluppare le seguenti attività, in continuità con i progetti di ricerca e studio già individuati nell'articolo 1 della Convenzione stipulata fra la Direzione Generale degli Archivi e la Scuola Normale Superiore di Pisa, citata in premessa:

- a) messa a punto di soluzioni tecnologicamente aggiornate per favorire l'interoperabilità del Sistema Unificato delle Soprintendenze archivistiche (SIUSA) con il Sistema Archivistico Nazionale (SAN);
- b) studio di fattibilità e realizzazione di un prototipo per l'applicazione del modello descrittivo SIUSA al patrimonio archivistico degli archivi di Stato, al fine di contrastare l'obsolescenza del Sistema informativo degli Archivi di Stato (SIAS);
- c) studio di un modello per lo sviluppo di un ambiente di cumolazione di strumenti di ricerca redatti mediante differenti software di inventariazione.

ART. 2 DURATA

Il presente Accordo ha durata di 4 mesi a decorrere dalla data di stipula; tuttavia qualora cause di forza maggiore impedissero il regolare svolgimento delle attività effettuate in collaborazione, il termine di scadenza verrà prorogato di un periodo di tempo uguale a quello dell'interruzione dovuta a tali cause.

ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE

Le attività oggetto del presente Accordo saranno svolte presso i locali della SNS ovvero nelle sedi concordemente individuate dalle Parti, secondo le diverse e contingenti esigenze operative.

Ciascuna delle Parti si impegna, al fine di dare piena esecuzione al presente Accordo, ad accogliere presso la propria sede il personale dell'altra. L'attività svolta dal personale di una delle Parti non implica l'instaurarsi di alcun vincolo di subordinazione o rapporto di lavoro nei confronti dell'altra Parte e il personale stesso manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto con l'ente di riferimento. Nulla sarà dovuto al personale ospitato da parte dell'ospitante.

Il personale che si rechi presso la sede dell'altra Parte per l'esecuzione di attività di collaborazione è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore nell'ospitante. Dal punto di vista infortunistico, ognuna delle Parti garantisce la copertura assicurativa al proprio personale.

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, ciascuna delle Parti effettuerà, sulla base delle attività svolte presso le stesse, la valutazione dei rischi e degli altri adempimenti previsti dalla vigente normativa di settore, e in particolare dal D.lgs. n. 81/2008, e ne darà informazione all'altra Parte affinché l'esecuzione dell'attività

oggetto del presente Accordo si svolga in condizioni di sicurezza.

ART. 4 RESPONSABILI

Il responsabile delle attività oggetto del presente Accordo è il Sig. Umberto Parrini della SNS, il quale dovrà redigere:

- a) il rapporto sullo stato di avanzamento delle attività;
- b) la relazione finale in ordine all'attività svolta, con indicazione dei risultati ottenuti.

ART. 5 RISERVATEZZA

La SNS assicura che il personale destinato allo svolgimento delle attività del presente Accordo mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, il segreto per quanto attiene tutte le informazioni e i documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito del presente Accordo e a non farne usi diversi da quelli per i quali sono stati comunicati.

In relazione al presente Accordo, e ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196 del 2003 e s.m.i., le Parti prendono atto e acconsentono che i dati personali forniti dalle Parti stesse formeranno oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento per eseguire obblighi di contratto, legge ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza.

Qualunque iniziativa di comunicazione che riguardi le attività oggetto del presente Accordo dovrà dare menzione del ruolo avuto dalla SNS nelle realizzazioni progettuali e dovrà essere preventivamente concordata fra le Parti.

Il nome, il marchio ed ogni segno distintivo di ciascuna delle Parti sono di proprietà esclusiva delle medesime e pertanto il presente Accordo non costituisce in alcuna misura autorizzazione o licenza d'uso di essi.

ART. 6 PROPRIETÀ

Fermo restando il diritto morale spettante agli autori o inventori la proprietà sui risultati delle ricerche condotte in base alla presente convenzione spetterà congiuntamente alle Parti secondo le quote stabilite dalle Parti medesime in modo proporzionale al contributo apportato dal ciascun ente.

ART. 7 SPESE

L'Istituto Centrale per gli Archivi riconoscerà inoltre alla SNS un contributo di Euro 14.900,00 (quattordicimila novecento/00), a titolo di rimborso forfettario delle spese connesse alla realizzazione delle attività previste nel presente accordo.

Il contributo sarà corrisposto dalla Direzione Generale, previa emissione di lettera di richiesta da parte della SNS, secondo i seguenti termini:

- 30% al secondo mese dalla sottoscrizione del presente accordo, dietro presentazione di un piano di lavoro delle attività;
 - 70% a seguito della trasmissione della relazione finale con indicazione dei risultati ottenuti,
- con bonifico sul conto di contabilità speciale Banca D'Italia intestato alla Scuola Normale Superiore:
n. conto: 36917 - IBAN: IT50L0100003245316300036917

ART. 8 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni previste nel presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti recapiti:

- a) per l'Istituto Centrale per gli Archivi:

Direttore, dott. Stefano Vitali
Viale Castro Pretorio 105, 00185 ROMA
Tel: 06 5190976;
e-mail: ic-a.direttore@beniculturali.it

b) per la SNS:

Direttore, prof. Fabio Beltram
Piazza dei Cavalieri n. 7, 56126 PISA
Tel: 050.509215 (segreteria); Fax 050563513
e-mail: direttore@sns.it; protocollo@pec.sns.it

ART. 9 DISPOSIZIONI GENERALI E FISCALI

Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, è competente a decidere il Foro di Pisa.

Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo se concordata tra le Parti e redatta per iscritto.

Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.

Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo, le Parti rinviano espressamente alla disciplina del codice civile.

Il presente accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, è esente da imposta di bollo e di registro contemplando erogazioni finalizzate a sostenere attività di ricerca, per cui si applica l'art. 1, commi 353 e 354 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3 dicembre 2015,

Roma,

Per l'Istituto Centrale per gli Archivi Il Direttore f.to *dott. Stefano Vitali*

Pisa,

Per la Scuola Normale Superiore Il Direttore, f.to *prof. Fabio Beltram*